

# ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA 24 MARZO 2019

## DISCIPLINA DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DI CONSIGLIERE REGIONALE

La disciplina delle spese per la campagna elettorale (o spese elettorali) dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale è regolata, in assenza di una espressa disciplina regionale, dall'art. 5 della Legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i e dalla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e s.m.i.<sup>1</sup>.

Le citate disposizioni regolamentano, in particolare, i seguenti profili:

1. la tipologia delle spese elettorali e i relativi limiti;
2. gli adempimenti dei singoli candidati (nomina del mandatario elettorale, dichiarazione delle spese elettorali e connessa rendicontazione, altre dichiarazioni richieste dalla legge);
3. gli adempimenti a carico dei partiti, dei movimenti, delle liste e dei gruppi di candidati;
4. il controllo sulle spese elettorali demandato al Collegio regionale di garanzia elettorale e al Collegio istituito presso la Corte dei Conti;

---

<sup>1</sup> L'art. 5 della legge n. 43/1995, che contiene specifiche disposizioni in materia di spese elettorali, rinvia per ulteriori profili alle previsioni della legge n. 515/1993.

### **ART. 5 - L. 23/02/1995, n. 43 - "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario."**

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 38.802,85 [L'*originario importo di lire 60 milioni è stato da ultimo rivalutato in euro 38.802,85 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.*] incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 [L'*originario importo di lire 10 è stato rivalutato da ultimo in euro 0,0061 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.*] per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85 [L'*originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato da ultimo in euro 38.802,85 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.*] Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

5. le sanzioni poste a presidio dei predetti adempimenti.

## **§ 1. - TIPOLOGIA DELLE SPESE ELETTORALI**

*(art. 5, comma 4, lettera c), Legge n. 43/1995 e s.m.i. e art 11, Legge n. 515/1993 e s.m.i.)*

Per spese elettorali o spese relative alla campagna elettorale (*art. 11, comma 1, della Legge n. 515/1993 e s.m.i.*) si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Sono, altresì, comprese tra le spese elettorali anche quelle relative ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, quelle telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi. Tali spese ed oneri sono, tuttavia, calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate (*art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 e s.m.i.*).

Le disposizioni di cui all'articolo 95 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente (*art. 11, comma 3, della legge n. 515/1993 e s.m.i.*).

## § 2. - LIMITI DELLE SPESE ELETTORALI

### § 2.1 - Limiti per i candidati (art. 5, commi 1 e 2, Legge n. 43/1995 e s.m.i.)

**L'importo massimo di spesa per ciascun candidato alle elezioni regionali di una lista circoscrizionale** è fissato in euro **38.802,85**, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro **0,0061** per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

Anche per i **candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale** il limite per le spese della campagna elettorale è fissato in euro **38.802,85**.

Nel caso di candidati in più liste circoscrizionali, le spese non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del **10%**.

Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni e alla carica di Presidente della Giunta regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste circoscrizionali aumentato del **30%** (art. 5, comma 1, Legge n. 43/1995 e s.m.i.).

Ai fini dei limiti di spesa innanzi indicati, sono computate tra le spese dei candidati anche le spese per la propaganda elettorale sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste ove espressamente riferibili ai singoli candidati - ad eccezione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale - eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3), della Legge 5 luglio 1982, n. 441<sup>2</sup> (art. 5, comma 2, Legge n. 43/1995 e s.m.i.)

### §2.2 - Limiti per i partiti, i movimenti o le liste (art. 5, commi 2 e 3, Legge n. 43/1995 e s.m.i.)

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni regionali, escluse quelle espressamente riferite ai candidati di lista, che sono computate nelle spese dei medesimi pro quota (cfr. paragrafo § 2.1), non possono superare la somma risultante dall'importo di euro **1,00** moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni nelle quali ha presentato proprie liste.

---

<sup>2</sup> ART. 2 - comma 1 - L. 05/07/1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti."

"Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti."

### § 3. - CONTRIBUTI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

(art. 7, Legge 02/05/1974, n. 195)<sup>3</sup>

Possono versare contributi ai candidati e ai partiti, movimenti o gruppi le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le società.

I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

---

<sup>3</sup> **ART. 7 - L. 02/05/1974, n. 195 - “Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.”**

“Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società [Comma così modificato dal comma 28 dell'art. 9, L. 6 luglio 2012, n. 96 e, successivamente, dall'art. 1, comma 19, L. 9 gennaio 2019, n. 3].

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.”

## § 4. - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI E DEI PARTITI, DEI MOVIMENTI O DELLE LISTE

### §4.1 - Adempimenti dei candidati: il mandatario elettorale

(art. 5, comma 4, lettera a), Legge 23/02/1995, n. 43 e art. 7, commi 3 e 4, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.)<sup>4</sup>

La legge dispone che, dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono effettuare la raccolta dei fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite del **mandatario elettorale**, il cui nominativo deve essere dichiarato per iscritto dal candidato al Collegio regionale di garanzia elettorale (cfr. subparagrafo § 5.1.).

Nel caso in cui la designazione sia depositata da persona diversa dal mandatario, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del mandatario.

E' fatto divieto al candidato di designare più di un mandatario, il quale, a sua volta, non può assumere l'incarico per più candidati.

Il mandatario ha l'obbligo di registrare analiticamente tutte le operazioni relative alla raccolta di fondi per il finanziamento della campagna elettorale, avvalendosi di un unico conto corrente bancario ed, eventualmente, anche di un unico conto corrente postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato indicato nominativamente.

L'obbligo della designazione del mandatario elettorale è escluso per quei candidati che, avvalendosi unicamente di denaro proprio, totalizzano una spesa inferiore ad euro 2.582,28, fermo restando l'obbligo di rendicontazione della stessa di cui all'art. 7, comma 6 della Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.<sup>5</sup> (cfr. subparagrafo §4.2).

### §4.2 - La dichiarazione delle spese e il rendiconto

(art. 5, comma 4, lettera a) Legge n. 43/1995 e s.m.i. e art. 7, commi 6 e 7, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.)

Entro **3 MESI DALLA DATA DELLE ELEZIONI**, i candidati devono sottoscrivere ed inviare al Collegio regionale di garanzia elettorale (cfr. subparagrafo § 5.1.) e alla Presidenza del Consiglio regionale:

- a) una dichiarazione<sup>6</sup> concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*». Si precisa che l'obbligo di presentare tale dichiarazione riguarda **TUTTI I**

<sup>4</sup> ART. 7 - L. 10/12/1993, n. 515 - "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica."

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati

(...)

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. [I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire ] (Periodo soppresso dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.)

<sup>5</sup> Nel riferimento all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 7, comma 6 della Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.<sup>5</sup> si intende sostituito al "Presidente della Camera di appartenenza" il "Presidente del Consiglio regionale".

<sup>6</sup> ART. 7 - L. 10/12/1993, n. 515 - "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica."

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati

(...)

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

**CANDIDATI**, compresi quelli che per la loro campagna elettorale **NON hanno sostenuto spese o NON hanno ricevuto alcun contributo nonché quelli NON ELETTI**<sup>7</sup>.

- b) le dichiarazioni relative ad erogazioni di finanziamenti o contributi da parte di uno stesso soggetto, per un importo che nell'anno superi **euro 3.000,00** sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi. Il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Tale disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari<sup>8</sup>;
- c) un rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute che riporti analiticamente, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle **persone fisiche** di importo o valore superiore all'importo di cui all'art. 4, comma 3, Legge 18/11/1981 n. 659, pari ad **euro 3.000,00**<sup>8</sup>, nonché i contributi e servizi di **qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi**<sup>9</sup>;
- d) gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario al fine di certificarne la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

#### **§4.3 - Adempimenti dei partiti, dei movimenti o delle liste**

(art. 5, comma 4, lettera d) Legge 23/02/1995, n. 43 e art. 12, commi 1, 1 bis e 4, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.)<sup>10</sup>

I rappresentanti dei partiti, dei movimenti, delle liste e dei gruppi di candidati presenti nelle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale devono presentare alla Corte dei Conti, **entro 45 giorni dall'insediamento**, il consuntivo, debitamente sottoscritto, relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale<sup>11</sup> e alle relative fonti di finanziamento.

Copia del consuntivo deve, altresì, essere depositata presso l'Ufficio centrale circoscrizionale che ne cura la pubblicità.

---

<sup>7</sup> **ART. 7 - L. 10/12/1993, n. 515 - "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica."**

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati

(...)

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

<sup>8</sup> **Art. 4, comma 3, Legge 18/11/1981 n. 659- Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.**

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro tremila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

(Comma così modificato prima dall'art. 7, L. 10 dicembre 1993, n. 515, poi dall'art. 39-*quater decies*, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dal comma 1 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96 e, infine, dall'**art. 1, comma 18, L. 9 gennaio 2019, n. 3** che ha disposto che "all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «**tremila**».)

<sup>9</sup> Ai contributi erogati dalle persone giuridiche devono essere allegati la delibera dell'organo sociale e la dichiarazione di iscrizione nel loro bilancio.

<sup>10</sup> **ART. 12 - L. 10/12/1993, n. 515 - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.**

Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione. (...)

<sup>11</sup> Il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.

## § 5. - CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI

### § 5.1. - Controllo delle spese elettorali dei candidati

(art. 5, comma 4, lettere e) ed f) Legge n. 43/1995 e s.m.i. e artt. 13 e 14 Legge n. 515/1993 e s.m.i.)

L'organo deputato alla verifica della documentazione delle spese elettorali dei candidati nonché all'applicabilità delle sanzioni nei casi di violazione degli obblighi posti a carico dei medesimi è il **COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE** (art. 13, Legge n. 515/1993 e s.m.i.)<sup>12</sup>.

Il Collegio ha sede presso la Corte d'Appello di Potenza ed è composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra i magistrati ordinari, coloro che sono iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi sono nominati quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie innanzi indicate.

In funzione del ruolo che ricoprono, non possono essere nominati componenti del Collegio:

- a) i parlamentari nazionali ed europei;
- b) i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte;
- c) coloro che siano stati candidati alle cariche di cui alle lettere a) e b) nei cinque anni precedenti;
- d) coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale ha il compito di verificare la regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti ricevuti dai candidati a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 515/1993 e s.m.i. (art. 14, comma 1, Legge n. 515/1993 e s.m.i.)<sup>13</sup>

Entro il termine di 120 giorni dalle elezioni, ogni elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti depositati dai candidati che sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio (art. 14, commi 2 e 3, Legge n. 515/1993 e s.m.i.).

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora, nel termine di 180 giorni dalla ricezione, il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato. In caso contrario, quest'ultimo ha facoltà di presentare nei successivi 15 giorni memorie e documenti (art. 14, comma 4, Legge n. 515/1993 e s.m.i.).

<sup>12</sup> ART. 13. L. 10/12/1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica."

"Collegio regionale di garanzia elettorale.

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge".

<sup>13</sup> ART. 14 L. 10/12/1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica."

Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati.

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. [Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione, e da sei membri nominati dal Primo Presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di cui all'articolo 13. Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro novanta giorni] (comma abrogato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.)

## §5.2 - Controllo delle spese elettorali dei partiti

(art. 5, comma 4, lettera d) Legge 23/02/1995, n. 43 art. 12, commi 2, 3 e 3 bis, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.)<sup>14</sup>

Presso la Corte dei Conti è istituito un apposito Collegio - composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario - al fine di effettuare i controlli sui consuntivi relativi alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento nonché per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Per la durata dell'incarico i componenti del Collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni (art. 12, commi 2, e 3, ultimo periodo, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.).

I controlli devono essere effettuati **entro 6 mesi** dalla presentazione alla Corte dei Conti dei consuntivi - salvo che il predetto Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, in ogni caso non superiore ad altri 3 mesi - e sono limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a sostegno delle medesime (art. 12, comma 3, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.).

In merito ai risultati dei controlli, la Corte dei Conti riferisce direttamente al Presidente del Consiglio regionale sui risultati del controllo eseguito e cura la pubblicità del referto (art. 12, commi 3, penultimo periodo, e 3 bis, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.).

---

<sup>14</sup> ART. 12 - L. 10/12/1993, n. 515 - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.

(...)

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

## § 6. - SANZIONI AMMINISTRATIVE

(art. 5, comma 4, lettera g) Legge n. 43/1995 e s.m.i. e art. 15, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.)<sup>15</sup>

### §6.1 - Sanzioni per i candidati

Le sanzioni applicabili da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale per le violazioni degli obblighi posti a carico dei candidati in riferimento alle spese elettorali sono le seguenti:

1. in caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, della Legge n. 515/1993 e s.m.i. (subparagrafo §4.2) il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 25.823 a € 103.291 (art. 15, comma 5, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.);
2. in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 5, comma 1, della Legge n. 43/1995 e s.m.i. (subparagrafo § 2.1) il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo (art. 5, comma 4, lettera g), Legge n. 43/1995 e s.m.i. e art. 15, comma 6, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.);
3. in caso di accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, ciò costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la **decadenza dalla carica** del candidato eletto nei casi espressamente previsti con delibera della Consiglio regionale (art. 15, comma 7, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.)
4. in caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della Legge n. 515/1993 e s.m.i. da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione pecuniaria variabile da € 25.823 a € 103.291. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad

---

<sup>15</sup> ART. 15 L. 10/12/1993, n. 515 - Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Sanzioni.

(...)

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. [In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo] (Comma abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149).

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

18. (...)

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 [La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente] (Periodo aggiunto dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi soppresso dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.)

- adempiere, comporta la **decadenza dalla carica** (art. 15, comma 8, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.);
5. il superamento dei limiti massimi di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 5, comma 1, della Legge n. 43/1995 e s.m.i. per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo, la **decadenza dalla carica** (art. 5, comma 4, lettera g), Legge n. 43/1995 e s.m.i e art. 15, comma 9, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.);
  6. in caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, della Legge n. 515/1993 e s.m.i. o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura per la quale l'interessato ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i 15 giorni successivi alla notifica delle contestazioni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 51.646.(art. 15, comma 11, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.);

Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge n. 689/1981 e s.m.i., salvo quanto diversamente disposto (art. 5, comma 4, lettera g), Legge n. 43/1995 e art. 15, comma 19, primo periodo, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.).

Al fine della **dichiarazione di decadenza**, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 della Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i (punti 3, 4 e 5) al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (art. 5, comma 4, lettera g), Legge n. 43/1995 e art. 15, comma 10, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.).

## **§6.2 - Sanzioni per i partiti, i movimenti politici, le liste o i gruppi di candidati**

Il Collegio della Corte dei conti (subparagrafo §5.2) applica le seguenti sanzioni:

1. in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, dei movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51.646 a € 516.457 (art. 15, comma 14, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.);
2. in caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'art. 12, comma 2, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i. delle fonti di finanziamento, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 51.646 (art. 15, comma 15, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.);
3. in caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 1 della Legge 18 novembre 1981 n. 659, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (art. 5, comma 4, lettera g), Legge n. 43/1995 e art. 15, comma 16, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.).

Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 689/1981 e s.m.i., salvo quanto diversamente disposto (art. 5, comma 4, lettera g), Legge n. 43/1995 e art. 15, comma 19, primo periodo, Legge 10/12/1993, n. 515 e s.m.i.).